

**Giustizia europea.** Doppia condanna per l'Italia da parte della Corte per i diritti dell'uomo di Strasburgo

# Welfare senza discriminazioni

## Censurata la negazione delle prestazioni in base alla sola nazionalità

### LA PROCEDURA

La sentenza esclude la possibilità di saltare senza motivazione il giudizio della Corte Ue in materia di diritti comunitari  
**Marina Castellaneta**

■ Doppia condanna all'Italia per violazione dell'equo processo e del divieto di **discriminazione** in base alla nazionalità.

Nella sentenza Dhabbi contro Italia, depositata l'8 aprile, Strasburgo ha stabilito un importante principio: i giudici nazionali, se omettono di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su una questione riguardante il diritto dell'Unione, senza fornire alcuna motivazione, incorrono in una violazione del diritto all'equo processo sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Un legame, quello tracciato da Strasburgo, tra sistema Ue e convenzionale destinato a incidere sulle valutazioni delle autorità nazionali competenti, tenute a chiarire in modo preciso per quali motivi scelgono di non chiamare in aiuto i giudici di Lussemburgo quando è in discussione una questione di interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione.

La vicenda approdata sul tavolo dei giudici di Strasburgo è partita da un cittadino che all'epoca dei fatti aveva la nazionalità tunisina. Munito di un regolare permesso di soggiorno di lunga durata, e di un lavoro con regolari versamenti di contributi all'Inps, aveva richiesto,

essendo sposato e con quattro figli, un assegno per il nucleo familiare, ma le autorità nazionali lo avevano negato.

Questo perché la legge n. 448/1998 (poi modificata ma con ancora elementi di difformità rispetto al diritto Ue) ammetteva la concessione degli assegni solo ai cittadini italiani.

Il ricorrente sosteneva che era stato violato l'accordo eurromediterraneo tra Ue e Tunisia e aveva chiesto ai giudici nazionali di rinviare la questione interpretativa alla Corte di giustizia Ue.

Ma i giudici nazionali, inclusa la Corte di cassazione, non avevano seguito questa strada. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione al ricorrente. Prima di tutto, precisa Strasburgo, i giudici nazionali, nei casi in cui non effettuano un rinvio pregiudiziale devono fornire un'adeguata motivazione idonea a giustificare la scelta.

Per agire in modo conforme all'articolo 6 della Convenzione, la Cassazione avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali il rinvio non era pertinente o non era necessario in quanto l'atto risultava chiaro.

Individuata la violazione dell'equo processo, la Corte europea ha anche accertato un contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo) e dell'articolo 14 che vieta ogni forma di discriminazione.

È vero che gli Stati non hanno obblighi positivi in materia di assistenza finanziaria alla famiglia poiché possono scegliere o no di fornire un

supporto ai lavoratori con famiglie numerose, ma se optano per questa strada devono rispettare il principio di non discriminazione.

Questo vuol dire che non possono escludere un individuo da una prestazione solo sulla base della nazionalità.

La diversità di trattamento tra lavoratori che si trovano in una situazione comparabile deve essere giustificata sulla base di un obiettivo da perseguire. Che - osserva la Corte europea - deve essere funzionale a raggiungere un fine legittimo. Non solo. Gli Stati sono anche tenuti ad attuare misure che eventualmente differenziano persone che si trovano in una situazione analoga solo con mezzi proporzionali. Così non è stato nel caso del ricorrente, il quale, tra l'altro, non aveva violato alcuna regola in materia di ingresso sul territorio ed era da lungo tempo in Italia, contribuendo ai servizi di cui usufruiscono i residenti e non potendo così essere escluso da prestazioni sociali attribuite ad ogni lavoratore. In questi casi non ci sono ragioni di budget che tengano. Così la Corte ha disposto il risarcimento di 9.416 euro in favore del ricorrente e 10 mila euro per i danni non patrimoniali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

